

X

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai
Signori:

dott. Cesare LA FARINA	Presidente
dott. Angelo Michele IANNUZZI	Vice Presidente
dott. Sofo BORGHESE	" "
dott. Marcello DONDONA	Componente
dott. Saverio GABRIOTTI	"
dott. Giovanni TAGLIENTI	"
dott. Vittorio DE MARTINO	"
dott. Dante RENDA	"
dott. Vittorio LOVERRE	"
dott. Vittorio SGROI	"
dott. Renato GRANATA	"
dott. Giuseppe COLETTI	"
dott. Uberto RADAELLI	"
dott. Eleuterio CALCAGNI	"
dott. Giuseppe SCRIBANO	"
dott. Giuseppe FACCINI	"
dott. Claudio BENEDETTI	"
dott. Antonio PEPPE	"
dott. Gaetano CAROTENUTO	"
dott. Ruggero SANDULLI	"
dott. Vincenzo D'ORSI	"
dott. Silvio PIERI	"
dott. Arnaldo DESIDERIO	"
dott. Marco BOSCHI	"
dott. Gino FLETZER	"
dott. Domenico CIAMPI	"
dott. Salvatore CRIMALDI	"

Riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo del decreto legge 15 dicembre 1979 n.625, convertito nella legge 6 febbraio 1980 n.15 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica").

Vista la precedente ordinanza di questo Ufficio 2 dicembre 1980, depositata in pari data, con la quale è stata riconosciuta la legittimità della suddetta richiesta;

vista la sentenza della Corte Costituzionale 9 febbraio 1981 n.22, che ha dichiarato ammissibile la richiesta stessa "ad eccezione dell'art. 6";

visto l'art. 39 della legge 25 maggio 1970 n.352;

RITENUTO che, posteriormente alla emanazione della richiamata ordinanza, è entrato in vigore il d.l. 12 dicembre 1980 n.851 recante "Proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge 15 dicembre 1979 n.625 convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1981 n.18";

che l'ultimo comma dell'art. 6 del d.l. n.625 del 1979 cit., disciplinante l'istituto del c.d. "fermo di pubblica sicurezza", stabilisce: "le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto" (avvenuta, ai sensi dell'art. 15, il giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U., e cioè il 18 dicembre); che la durata di tale applicazione è stata prorogata di 60 giorni dall'art. 1 del cit. d.l. n.851 del 1980, mentre in sede di conversione l'art. unico

della cit. legge n. 18 del 1981 ha esteso ulteriormente il termine al 31 dicembre 1981;

CONSIDERATO che, a seguito della sopravvenuta normativa, risulta modificata la durata delle disposizioni contenute nel cit. art. 6 verificandosi un'ipotesi di abrogazione sostitutiva;

che gli effetti di tale abrogazione sostitutiva sulle operazioni referendarie debbono essere valutati da questo Ufficio a sensi dell'art. 39 della cit. legge n.352 del 1970 alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n.68 del 1978 che ha dichiarato tale norma costituzionalmente illegittima "limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia senza modificare nè i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, nè i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative";

che occorre, pertanto, stabilire se, rispetto alle norme abrogate e sostituite, le operazioni referendarie si debbano dichiarare cessate, o debbano essere, invece, estese anche alle norme che sono venute a sostituirsi a quelle abrogate;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella suddetta sentenza, dopo aver premesso che ogni vicenda abrogativa, comunque attuata, esclude che il referendum possa avere ad oggetto le disposizioni abrogate, ha precisato che quando l'abrogazione sia accompagnata da altra disciplina nella stessa materia, per stabilire i criteri di distinzione fra l'ipotesi in cui le operazioni referendarie non debbono avere più corso (in tutto o in parte) e quella in cui il referendum si trasferisce (o si estende) alle nuove disposizioni, occor-

re separare il caso della richiesta riguardante una legge (o atto equiparato) nella sua interezza, o un organico insieme di disposizioni altrimenti individuate dal legislatore, da quello della proposta diretta soltanto all'abrogazione di disposizioni specifiche;

che, alla stregua dei criteri ricavabili da tale sentenza, nel primo caso la cessazione totale delle operazioni referendarie consegue alla modificazione, comunque attuata, dei principi informatori della complessiva disciplina legislativa preesistente e la cessazione parziale alla non riconducibilità a quei principi delle singole disposizioni modificative (altrimenti il referendum si trasferisce, o si estende, alle nuove disposizioni) e nel secondo caso il referendum non deve avere più corso quando siano stati modificati i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti;

CONSIDERATO che ricorre nella specie il primo dei casi contemplati dalla Corte Costituzionale, essendo oggetto della richiesta una legge nella sua interezza, di cui è stato modificato un solo articolo;

che la operata modifica, limitata alla proroga della durata di talune delle disposizioni dettate dall'atto normativo sottoposto a referendum (e precisamente di quelle dell'art. 6 riguardante il c.d. "fermo di polizia"), senza toccarne altrimenti i contenuti, è indubbiamente riconducibile ai principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, essendosi determinato il legislatore - come ha rilevato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n.22 del 1981, ai fini della ritenuta omogeneità del quesito - "ad apportare modifiche all'intero sistema di prevenzione e repressione nell'ambito penale in funzione preminente della lotta al terrorismo ed alla delinquenza comune"; e di questo complessivo di-

segno la norma considerata (che la Corte Costituzionale ha escluso dall'esame e dalla conseguente pronuncia di ammissibilità in quanto non più applicabile nella sua portata originaria) si presenta quale componente fondamentale e caratterizzante;

Ritenuto che la mancanza di margini di controvertibilità per l'applicazione, nel caso in esame, dei principi segnati dalla sentenza n. 68 del 1978 della Corte Costituzionale nel senso di dar corso alla proposta referendaria, anche rispetto alla norma di proroga della durata del fermo di polizia, sulla linea delle finalità perseguite dai promotori, rende superflua, in concreto, l'audizione dei medesimi;

RITENUTO, conclusivamente, che, estendendosi le operazioni referendarie alla nuova disposizione, occorre modificare correlativamente l'oggetto del quesito e trasmettere la presente ordinanza alla Corte Costituzionale perchè provveda alla verifica di sua competenza in ordine alla esistenza di eventuali ragioni di inammissibilità relative al combinato disposto dell'art. 6 del decreto legge n.625 del 1979 (convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 1980) e dell'art. 1 della legge n.18 del 1981 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n.851 del 1980).

P. Q. M.

L'Ufficio Centrale per il Referendum

dispone che le operazioni relative alla richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979 n.625, "concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica" convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15 si

svolgano sul seguente quesito:

"Volete voi l'abrogazione del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980 n.15 ("Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 15 dicembre 1979 n.625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica"), come modificato, nell'art. 6, dall'articolo unico della legge 13 febbraio 1981 n.18 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 dicembre 1980 n.851, recante proroga della durata dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legge 15 dicembre 1980 n. 15";)?"

dispone che la presente ordinanza sia comunicata:

al Presidente della Repubblica;

ai Presidenti delle Camere;

al Presidente del Consiglio dei Ministri;

al Presidente della Corte Costituzionale;

e sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario entro cinque giorni dal deposito ai presentatori della richiesta: Rippa Giuseppe, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Pergameno Silvio, Vigevano Paolo, Mellini Mauro.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte Suprema di Cassazione il 5 marzo 1981.

IL SEGRETARIO
(Cataldo Alessano)

Cataldo Alessano



IL PRESIDENTE

(Cesare La Farina)

Cesare La Farina

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il 5 marzo 1981.



Al Direttore Agg. di Cancelleria
(Cataldo Alessano)

Cataldo Alessano